ISSN 0378-7028

L 61

40° anno 3 marzo 1997

# delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

# Legislazione

Sommario

- Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
- ★ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Prezzo: 19.50 ECU



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

#### REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO

#### del 9 dicembre 1996

### relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82 (4) dà applicazione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1984, alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; che l'obiettivo di tale convenzione è quello di proteggere le specie minacciate di flora e di fauna mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie;
- (2) considerando che è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3626/82 allo scopo di accrescere la protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche sulle quali grava la minaccia del commercio,

mediante un regolamento che tenga conto delle conoscenze scientifiche acquisite dopo la sua adozione e dell'attuale struttura degli scambi; che, inoltre, la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione del mercato unico richiede l'adozione di misure di controllo del commercio più rigorose alle frontiere esterne della Comunità, imponendo un controllo dei documenti e delle merci presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione:

- (3) considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le misure più rigorose che possono essere adottate o mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato, segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente regolamento;
- (4) considerando che è necessario definire criteri oggettivi per l'inclusione delle specie di flora e di fauna selvatiche negli allegati al presente regolamento;
- (5) considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti riguardanti l'autorizzazione all'introduzione nella Comunità, all'esportazione o alla riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie contemplate dal presente regolamento; che è necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari attraverso la Comunità;
- (6) considerando che spetta ad un organo di gestione dello Stato membro di destinazione, assistito dall'autorità scientifica di tale Stato membro, decidere sulle domande di introduzione degli esemplari

<sup>(1)</sup> GU n. C 26 del 3. 2. 1992, pag. 1 e GU n. C 131 del 12. 5. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 19.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 430). Posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 1996 (GU n. C 196 del 6. 7. 1996, pag. 58) e decisione del Parlamento europeo del 18 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996).

<sup>(4)</sup> GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/95 della Commissione (GU n. L 57 del 15. 3. 1995, pag. 1).

nella Comunità, prendendo in considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica;

(7) considerando che è necessario completare le disposizioni in materia di riesportazione mediante una procedura di consultazione al fine di limitare il rischio di infrazioni;

IT

- (8) considerando che, per garantire un'efficace protezione delle specie selvatiche della flora e della fauna, la Commissione deve poter imporre restrizioni supplementari all'introduzione di tali specie nella Comunità e all'esportazione dalla stessa; che tali restrizioni possono essere completate a livello comunitario, per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro detenzione o spostamento nella Comunità;
- (9) considerando che è altresì necessario contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna selvatiche nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente, gli esemplari che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche registrati;
- (10) considerando che, per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare nella Comunità il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione; che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, debbono essere disciplinati da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione;
- (11) considerando che occorre adottare le misure necessarie per minimizzare eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del trasporto a destinazione, in provenienza o all'interno della Comunità;
- (12) considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all'atto dell'introduzione nella Comunità degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istitui-

sce un codice doganale comunitario (¹), ovvero all'atto dell'esportazione o della riesportazione dalla Comunità; che occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura;

- (13) considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche da parte degli Stati membri:
- (14) considerando che l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico, in particolare ai punti di transito alla frontiera, circa le disposizioni del presente regolamento è atta ad agevolarne l'osservanza;
- (15) considerando che, per assicurare l'efficace applicazione del presente regolamento, gli Stati membri debbono sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente tra di loro e con la Commissione; che ciò richiede altresì una comunicazione delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento;
- (16) considerando che la sorveglianza del volume degli scambi delle specie di flora e di fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato di conservazione delle specie; che rapporti annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme;
- (17) considerando che, per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità;
- (18) considerando che è essenziale stabilire una procedura comunitaria che consenta di adottare entro un termine congruo i provvedimenti di applicazione e di modifica degli allegati; che è necessario istituire un comitato per consentire una stretta ed efficace cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questa materia;
- (19) considerando che la molteplicità dei fattori biologici ed ecologici di cui tenere conto in sede di attuazione del presente regolamento richiede l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui pareri saranno comunicati dalla Commissione al comitato ed agli organi di gestione degli Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro decisioni,

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

#### Articolo 1

#### Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definitiva all'articolo 2.

#### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «comitato», il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'articolo 18;
- b) «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
- c) «paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;
- d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;
- e) «introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;
- f) «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;
- g) «organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;

- h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;
- i) «offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;
- j) «oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;
- k) «luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;
- «popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;
- m) «fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;
- n) «riesportazione dalla Comunità», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi;
- o) «reintroduzione nella Comunità», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;
- malienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;
- q) «autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;
- r) «gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'articolo 17;
- s) «specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;
- t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o

da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

- u) «commercio», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;
- v) «transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;
- w) «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Staro membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;
- x) «verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.

#### Articolo 3

#### Campo di applicazione

- 1. L'allegato A comprende:
- a) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
- b) qualsiasi specie che:
  - i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;

oppure

ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.

#### 2. L'allegato B comprende:

- a) le specie che figurano nell'appendice II delle Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
- b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;
- c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;
  - i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:
    - con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o
    - con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;

#### ovvero

- ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B;
- d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

3. L'allegato C comprende:

ΙΤ

- a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;
- b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.
- 4. L'allegato D comprende:
- a) alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;
- b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.
- 5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.

#### Articolo 4

#### Introduzione nella Comunità

1. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nella Comunità:
  - i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;
  - ii) avverrà:
    - per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero
    - per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;
- b) i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della

- Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;
- ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;
- c) l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
- d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;
- e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e
- f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.
- 2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alle previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nella Comunità non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;
- b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un

- esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
- c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

- 3. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:
- a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero
- b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.
- 4. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.
- 5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:
- a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero
- b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquant'anni.
- 6. In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità della procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità:
- a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;
- b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e

- c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero
- d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.
- La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- 7. In casi particolari di trasbordo marittimo, di trasferimento aereo o di trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nella Comunità, deroghe all'attuazione della verifica e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, saranno accordate secondo la procedura di cui all'articolo 18, per permettere che tale verifica e presentazione possano essere effettuate presso un altro ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

#### Articolo 5

#### Esportazione o riesportazione dalla Comunità

- 1. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.
- 2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:
- a) l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;
- b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;
- c) l'organo di gestione ha accertato che:

 i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e

IT

- ii) gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o
  - nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione;

e

- d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.
- 3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:
- a) sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento, o
- b) se introdotti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure
- se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure
- d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.
- 4. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).

Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

- 5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi specie introdotte nella Comunità tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione consulta preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. Le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 18.
- 6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:
- i) esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure
- ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.
- 7. a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.
  - b) L'organo di gestione cui siano state comunicate tali misure, ne informa la Commissione la quale, se del caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni della specie interessata, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

#### Articolo 6

## Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10

1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.

IT

- 3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.
- a) Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.
  - b) Questa disposizione è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.

#### Articolo 7

#### Deroghe

- 1. Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente
- a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.
- b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:
  - i) l'uso di certificati fitosanitari;
  - ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e
  - iii) il commercio di ibridi.
- c) I criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente e il carattere commerciale degli scopi perseguiti, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b), sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.
- 2. Transito
- a) In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nella Comunità non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.

- b) Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui alla lettera a) si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.
- c) Se tale documento non è stato rilasciato prima dell'esportazione o riesportazione, l'esemplare è trattenuto e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a titolo retroattivo alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

#### 3. Oggetti personali e domestici

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano a esemplari morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D del presente regolamento che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

#### 4. Istituzioni scientifiche

I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità della procedura di cui dall'articolo 18, ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra scienziati ed Istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.

#### Articolo 8

### Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali

- 1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.
- 2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.

3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

IT

- a) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero
- b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero
- c) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero
- d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero
- e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 89/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (¹), ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero
- f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero
- g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero
- h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.
- 4. La Commissione può definire secondo la procedura di cui all'articolo 18 esenzioni generali dai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al para-

- grafo 3, nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali esenzioni devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche.
- 5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.
- 6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

#### Articolo 9

#### Spostamento degli esemplari vivi

- 1. Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.
- 2. Tale autorizzazione:
- a) può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura;
- b) è attestata dal rilascio del certificato; e
- c) se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.
- 3. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata.

<sup>(1)</sup> GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

- 4. In caso di spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.
- 5. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno della Comunità, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento, e, nel caso di animali, in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.
- 6. In base alla procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione a allo spostamento di esemplari vivi di specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nella Comunità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

#### Articolo 10

#### Certificati

Quando un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

#### Articolo 11

### Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio

- 1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.
- 2. a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.
  - b) Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documen-

tazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

- 3. L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse necessario incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o dei certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione.
- 4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.
- 5. La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

#### Articolo 12

### Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima

- 1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.
- 2. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione comunitaria pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.
- 3. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- 4. In casi eccezionali, e conformemente a criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, un organo di gestione può consentire l'introduzione nella Comunità ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1.

5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni di esecuzione del presente regolamento.

IT

#### Articolo 13

### Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti

- a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.
  - b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.
- 2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.
- 3. a) Gli Stati membri trasmettono, al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il termine d'un mese.
  - b) Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.
  - c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.

#### Articolo 14

### Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni

- 1. a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
  - b) Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti

- disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.
- c) Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.
- 2. La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.
- a) È istituito un gruppo «Esecuzione» composto di rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Il gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione.
  - b) Il gruppo «Esecuzione» studia le questioni tecniche relative all'applicazione del presente regolamento presentate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del comitato.
  - c) La Commissione trasmette al comitato i pareri espressi in sede di gruppo «Esecuzione».

#### Articolo 15

#### Comunicazione delle informazioni

- 1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.
- Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure di esecuzione di quest'ultimo.
- 2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.
- 3. La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.
- 4. a) Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Com-

- missione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.
- b) In base alle informazioni di cui alla lettera a), la Commissione pubblica annualmente anteriormente al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione nella Comunità, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.
- c) Fatto salvo l'articolo 20, ogni due anni, entro il 15 giugno, e per la prima volta nel 1999, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative al biennio precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della convenzione. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.
- d) In base alle informazioni di cui alla lettera c), la Commissione pubblica ogni due anni entro il 31 ottobre, e per la prima volta nel 1999, un rapporto sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento.
- 5. Ai fini delle modifiche degli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione preciserà le informazioni richieste, secondo la procedura di cui all'articolo 18.
- 6. In conformità della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (¹), la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 16

#### Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

(1) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;
- f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;
- g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;
- h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
- il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;
- k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;
- falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

IT

- 2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.
- 3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione delle Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:
- a) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e
- nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.
- 4. Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

#### Articolo 17

#### Gruppo di consulenza scientifica

- 1. È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.
- a) Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafi 1 a), 2 a) e 6 sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato.
  - b) La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.

#### Articolo 18

#### Il comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

- 2. Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
- 3. Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

#### Articolo 19

In conformità della procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione:

- 1) stabilisce le disposizioni e criteri uniformi per:
  - i) il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli 4, 5, 7, paragrafo 4, e 10; essa ne determina la forma;
  - ii) l'uso di certificati fitosanitari; e

iii) l'introduzione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l'identificazione e garantire l'osservanza delle disposizioni:

IT

- 2) adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7; articolo 5, paragrafi 5 e 7, lettera b); articolo 7, paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) e 3; articolo 8, paragrafo 4; articolo 9, paragrafo 6; articolo 11, paragrafo 5; articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e c), e paragrafo 5; articolo 21, paragrafo 3;
- procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell'allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della Convenzione;
- 4) adotta, se necessario, ulteriori misure intese a dare applicazione alle risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione, a decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della Convenzione e raccomandazione del segretariato della Convenzione.

#### Articolo 20

#### Disposizioni finali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

#### Articolo 21

- 1. Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è abrogato.
- 2. In attesa dell'adozione delle misure previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono mantenere o continuare ad applicare le misure adottate conformemente al regolamento (CEE) n. 3626/82 e al regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (¹).
- 3. La Commissione, due mesi prima dell'applicazione del presente regolamento, secondo la procedura dell'articolo 18 e di concerto con il gruppo di consulenza scientifica:
- a) verifica che nessun elemento giustifichi restrizioni all'introduzione nella Comunità delle specie dell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non incluse nell'allegato A del presente regolamento;
- b) adotta un regolamento che trasforma l'allegato D in un elenco rappresentativo di specie rispondenti ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a).

#### Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º giugno 1997.

Gli articoli 12, 13, 14, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19 e 21, paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1996.

Per il Consiglio Il Presidente B. HOWLIN

<sup>(1)</sup> GU n. L 344 del 7. 12. 1983, pag. 1.

#### ALLEGATO

#### Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

- 1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie, oppure,
  - secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.
- 2. L'abbreviazione «spp.» serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.
- 3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.
- Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE (¹) («direttiva uccelli») o dalla direttiva 92/43/CEE (²) («direttiva habitat»).
- 5. L'abbreviazione «p.e.» serve a designare specie probabilmente estinte.
- 6. Un asterisco (\*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato A e sono escluse dall'allegato B.
- 7. Due asterischi (\*\*) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato B e sono escluse dall'allegato A.
- 8. I simboli «I», «II» e «III» e il simbolo «x» seguito da un numero posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, come indicato ai punti 9–12. L'assenzà di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
- 9. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
- 10. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
- 11. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia) e UY (Uruguay).
- 12. Il simbolo «x» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore nell'allegato A o B indica che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon, figurano nell'appendice I, II o III della Convenzione, come segue:
  - ×701 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie Cercocebus galeritus galeritus figura nell'appendice I.
  - ×702 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie kirkii (denominata altresì Colobus bodius kirkii) figura nell'appendice I.
  - ×703 Tutte le specie figurano nell'appendice II eccetto Lipotes vexillifer, Platanista spp., Bernardius spp., Hyperoodon spp., Physeter catodon (comprende il sinonimo Physeter macrophalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus

GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/24/CE (GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 9).

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(comprende il sinonimo *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale di *Balaenoptera acutorostrata*), *Megaptera novaengliae*, *Eubalaena* spp. (precedentemente comprese nel genere) *Balaena* e *Caperea marginata* elencate nell'appendice I. Gli esemplari delle specie elencate nell'appendice II della Convenzione, comprendenti prodotti e derivati diversi dai prodotti di carne per uso commerciale, ottenuti dai groenlandesi dietro licenza rilasciata dalle competenti autorità, saranno considerati come appartenenti all'allegato B.

- ×704 Le popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan figurano nell'appendice I, le altre popolazioni figurano nell'appendice II.
- ×705 Le popolazioni del Bhutan, della Cina, del Messico e della Mongolia e la sottospecie *isabellinus* figurano nell'appendice I, le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II.
- ×706 La specie figura nell'appendice I eccetto la popolazione dell'Australia inclusa nell'appendice II.
- ×707 Trichechus inunquis e Trichechus manatus figurano nell'appendice I. Trichechus senegalensis figura nell'appendice II.
- ×708 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie Equus hemionus hemionus figura nell'appendice I.
- ×709 Haliaetus albicilla e H. leucocephalus figurano nell'appendice I, le altre specie nell'appendice II.
- ×710 Le seguenti specie figurano nell'appendice III: Crax daubentoni e Crax globulosa per la Colombia Crax rubra per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras.
- ×711 Pauxi pauxi figura nell'appendice III per la Colombia.
- ×712 La specie figura nell'appendice II, le sottospecie Grus canadensis nesiotes e Grus canadensis pulla figurano nell'appendice I.
- ×713 Mantella aurantiaca figura nell'appendice II.
- 13. Il simbolo (-) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica le popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tali specie o taxon che sono escluse dall'appendice in questione, come segue:
  - -101 Popolazioni della Spagna a nord del Duero, popolazioni della Grecia a nord del 39° parallelo
  - -102 Popolazioni degli Stati Uniti
  - -103 Cile: parte della popolazione della provincia di Parinacota, la regione di Tarapacà
    - Perù: l'intera popolazione
  - -104 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan
  - -105 Cathartide
  - -106 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri
  - -107 Popolazione dell'Ecuador, soggetta a quote di esportazione pari a zero nel 1995 e 1996 e successivamente alle quote annuali di esportazione approvate dal segretariato Cites e dal gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC
  - Popolazioni del Botswana, dell'Etiopia, del Kenya, del Malawi, del Mozambico, del Sudafrica, della Repubblica Unita della Tanzania, della Zambia e dello Zimbabwe e popolazioni dei seguenti paesi, soggette a quote annuali di esportazione così ripartite:

	1995	1996	1997
— Madagascar	4 700	5 200	5 200
( esemplari di allevamento	4 500	5 000	5 000
— esemplari selvatici nocivi	200	200	200)
— Uganda	2 500	2 500	2 500

Oltre agli esemplari di allevamento, la Repubblica Unita di Tanzania autorizzerà per il 1995 e il 1996 l'esportazione di non oltre 1 100 esemplari selvatici (compresi 100 trofei di caccia), e per il 1997 di un determinato numero che deve essere approvato dal segretariato del Cites e dal gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC

- -109 Popolazioni dell'Australia, dell'Indonesia e della Papua-Nuova Guinea
- -110 Popolazione del Cile
- -111 Tutte le specie non succulente
- -112 Aloe vera; denominata altresì Aloe barbadensis.
- 14. Il simbolo (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'appendice in questione, come segue:
  - +201 Popolazioni della Spagna a nord del Duero, popolazioni della Grecia a nord del 39° parallelo
  - +202 Popolazioni del Camerun e della Nigeria
  - +203 Popolazione dell'Asia
  - +204 Popolazioni dell'America del Nord e dell'America Centrale
  - +205 Popolazioni del Bangladesh, dell'India e della Tailandia
  - +206 Popolazione dell'India
  - +207 Cile: parte della popolazione della provincia di Parinacota, la regione di Tarapacà
    - Perù: l'intera popolazione
  - +208 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan
  - +209 Popolazione del Messico
  - +210 Popolazioni dell'Algeria, del Burkina Faso, del Camerun, della Repubblica Centrafricana, del Ciad, del Mali, della Mauritania, del Marocco, del Niger, della Nigeria, del Senegal e del Sudan
  - +211 Popolazione delle Seychelles
  - +212 Popolazioni dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
  - +213 Tutte le specie della Nuova Zelanda
  - +214 Popolazione del Cile
  - +215 Tutte le popolazioni della specie delle Americhe
- 15. Il simbolo (=) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue:
  - =301 denominato altresì Phalanger maculatus
  - =302 denominato altresì Vampyros lineatus
  - =303 comprende la famiglia Tupaiidae
  - =304 precedentemente compreso nella famiglia Lemuridae
  - =305 precedentemente compreso come sottospecie di Callithris jacchus
  - =306 comprende il sinonimo generico Leontideus
  - =307 precedentemente compreso nella specie Saguinus oedipus
  - =308 precedentemente compreso nella specie Alouatta palliata (villosa)
  - =309 comprende il sinonimo Cercopithecus roloway
  - =310 precedentemente compreso nel genere Papio
  - =311 comprende il sinonimo generico Simias
  - =312 comprende il sinonimo Colobus badius rufomitratus
  - =313 comprende il sinonimo generico Rhinopithecus
  - =314 denominato altresì Presbytis entellus
  - =315 denominato altresì Presbytis geei e Semnopithecus geei
  - =316 denominato altresì Presbytis pileata e Semnopithecus pileatus
  - =317 precedentemente compreso come Tamandua tetradactyla (in parte)

=318	comprende i sinonimi Bradypus boliviensis e Bradypus griseus
=319	comprende il sinonimo Cabassous gymnurus
=320	comprende il sinonimo Priodontes giganteus
=321	comprende il sinonimo generico Coendou
=322	comprende il sinonimo generico Cuniculus
=323	precedentemente incluso nel genere Dusicyon
=324	comprende il sinonimo Dusicyon fulvipes
=325	comprende il sinonimo generico Fennecus
=326	denominato altresì Selenarctos thibetanus
=327	precedentemente compreso come Nasua nasua
=328	denominato altresì Aonyx microdon o Paraonyx microdon
=329	comprende il sinonimo Galictis allamandi
=330	precedentemente incluso nel genere Lutra
=331	precedentemente incluso nel genere Lutra, comprende i sinonimi Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum e Lutra platensis
=332	comprende il sinonimo generico Viverra
=333	comprende il sinonimo Eupleres major
=334	precedentemente compreso come Viverra megaspila
=335	precedentemente compreso come Herpestes fuscus
=336	precedentemente compreso come Herpestes auropunctatus
=337	denominato altresì Hyaena brunnea
=338	denominato altresì Felis caracal e Lynx caracal
=339	precedentemente incluso nel genere Felis
=340	denominato altresì Felis pardina o Felis lynx pardina
=341	precedentemente incluso nel genere Panthera
=342	denominato altresì Equus asinus
=343	precedentemente compreso nella specie Equus hemionus
=344	denominato altresì Equus caballus przewalskii
=345	denominato altresì Choeropsis liberiensis
=346	denominato altresì Cervus porcinus annamiticus
=347	denominato altresì Cervus porcinus calamianensis
=348	denominato altresì Cervus porcinus kuhlii
=349	denominato altresì Cervus dama mesopotamicus
=350	comprende il sinonimo Bos frontalis
=351	comprende il sinonimo Bos grunniens
=352	comprende il sinonimo generico Novibos
=353	precedentemente compreso come Bubalus bubalis (forma addomesticata)
=354	comprende il sinonimo generico Anoa
=355	denominato altresì Damaliscus dorcas dorcas
=356	precedentemente compreso nella specie Naemorhedus goral
=357	denominato altresì Capricornis sumatraensis

=358 comprende il sinonimo Oryx tao

- =359 comprende il sinonimo Ovis aries ophion
- =360 denominato altresì Rupicapra rupicapra ornata
- =361 denominato altresì Boocercus eurycerus; comprende in sinonimo generico Taurotragus
- =362 denominato altresì Pterocnemia pennata
- =363 denominato altresì Sula abbotti
- =364 denominato altresì Ardeola ibis
- =365 denominato altresì Egretta alba
- =366 denominato altresì Ciconia ciconia boyciana
- =367 denominato altresì Hagedashia hagedash
- =368 denominato altresì Lampribis rara
- =369 comprende i sinonimi Anas chlorotis e Anas nesiotis
- =370 denominato altresì Spatula clypeata
- =371 denominato altresì Anas platyrhynchos laysanensis
- =372 probabilmente un ibrido tra Anas platyrhynchos e Anas superciliosa
- =373 denominato altresì Nyroca nyroca
- =374 comprende il sinonimo Dendrocygna fulva
- =375 denominato altresì Cairina hartlaubii
- =376 denominato altresì Aquila heliaca adalberti
- =377 denominato altresì Chondrohierax wilsonii
- =378 denominato altresì Falco peregrinus babylonicus e Falco peregrinus pelegrinoides
- =379 denominato altresì Crax mitu mitu
- =380 precedentemente compreso nel genere Crax
- =381 precedentemente compreso nel genere Aburria
- =382 precedentemente compreso come Arborophila brunneopectus (in parte)
- =383 precedentemente compreso nella specie Crossoptilon crossoptilon
- =384 precedentemente compreso nella specie Polyplectron malacense
- =385 comprende il sinonimo Rheinardia nigrescens
- =386 denominato altresì Tricholimnas sylvestris
- =387 denominato altresì Choriotis nigriceps
- =388 denominato altresì Houbaropsis bengalensis
- =389 denominato altresì *Turturoena iriditorques*; precedentemente compreso come *Columba malher-bii* (in parte)
- =390 denominato altresì Nesoenas mayeri
- =391 precedentemente compreso come Treron australis (in parte)
- =392 denominato altresì Calopelia brehmeri; comprende il sinonimo Calopelia puella
- =393 denominato altresì Tympanistria tympanistria
- =394 denominato altresì Amazona dufresniana rhodocorytha
- =395 sovente commercializzata sotto l'errata denominazione Ara caninde
- =396 denominato altresì Cyanoramphus novaezelandiae cookii
- =397 denominato altresì Opopsitta diophthalma coxeni
- =398 denominato altresì Pezoporus occidentalis
- =399 precedentemente compreso nella specie Psephotus chrysopterygius

=400 denominato altresì Psittacula krameri echo =401 precedentemente compreso nel genere Gallirex; denominato altresì Tauraco porphyreolophus =402 denominato altresì Otus gurneyi denominato altresì Ninox novaeseelandiae royana denominata altresì Strix ulula =404 =405 precedentemente compreso nel genere Glaucis =406 comprende il sinonimo generico Ptilolaemus =407 precedentemente compreso nel genere Rhinoplax denominato altresì Pitta brachyura nympha =408 =409 denominato altresì Musicapa ruecki o Niltava ruecki denominato altresì Dasyornis brachypterus longirostris =410 denominato altresì Tchitrea bourbonnensis denominato altresì Meliphaga cassidix =412 =413precedentemente compreso nel genere Spinus =414 precedentemente compreso come Serinus gularis (in parte) =415denominato altresì Estrilda subflava o Sporaeginthus subflavus precedentemente compreso come Lagonosticta larvata (in parte) =417 comprende il sinonimo generico Spermestes =418 denominato altresì Euodice cantans; precedentemente compreso come Lonchura malabarica (in =419 denominato altresì Hypargos nitidulus precedentemente compreso come Parmoptila woodhousei (in parte) comprende il sinonimo Pyrenestes frommi e Pyrenestes rothschildi =421 =422 denominato altresì Estrilda bengala =42.3denominato altresì Malimbus rubriceps o Anaplectes melanotis denominato altresì Coliuspasser ardens =424precedentemente compreso come Euplectes orix (in parte) =42.5denominato altresì Coliuspasser macrourus =426 =427 denominato altresì Ploceus superciliosus =428 comprende il sinonimo Ploceus nigriceps denominato altresì Sitagra luteola =429 =430 denominato altresì Sitagra melanocephala =431 precedentemente compreso come Ploceus velatus denominato altresì Hypochera chalybeata; comprende i sinonimi Vidua amauropteryx, Vidua =432centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis e Vidua ultramarina =433 precedentemente compreso come Vidua paradisaea (in parte) comprende il sinonimo Cuora criskarannarum =4.34=435 precedentemente compreso come Kachuga tecta tecta comprende i sinonimi generici Nicoria e Geoemyda (in parte) =436 =437 denominato altresì Chrysemys scripta elegans =438 denominato altresì Geochelone elephantopus; menzionato altresì nel genere Testudo menzionato altresì nel genere Testudo =439menzionato altresì nel genere Aspideretes

precedentemente compreso in Podocnemis spp.

denominato altresì Pelusios subniger

=442

- =443 comprende Alligatoridae, Crocodylidae e Gavialidae
- =444 denominato altresì Crocodylus mindorensis
- =445 precedentemente compreso in Chamaeleo spp.
- =446 denominato altresì Constrictor constrictor occidentalis
- =447 comprende il sinonimo Python molurus pimbura
- =448 comprende il sinonimo Pseudoboa cloelia
- =449 denominato altresì Hydrodynastes gigas
- =450 denominato altresì Alsophis chamissonis
- =451 precedentemente compreso nel genere Natrix
- =452 comprende il sinonimo generico Megalobatrachus
- =453 Sensu D'Abrera
- =454 denominato altresì Conchodromus dromas
- =455 menzionato altresì nel genere Dysnomia e Plagiola
- =456 comprende il sinonimo generico Proptera
- =457 menzionato altresì nel genere Carunculina
- =458 denominato altresì Megalonaias nickliniana
- =459 denominato altresì Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis e Lampsilis tampicoensis tecomatensis
- =460 comprende il sinonimo generico Micromya
- =461 comprende il sinonimo generico Papuina
- =462 comprende solo la famiglia Helioporidae con una specie Heliopora coerulea
- =463 denominato altresì Podophyllum emodi e Sinopodophyllum hexandrum
- =464 menzionato altresì nel genere Echinocactus
- =465 denominato altresì Lobeira macdougallii o Nopalxochia macdougallii
- =466 denominato altresì Echinocereus lindsayi
- =467 denominato altresì Wilcoxia schmollii
- =468 menzionato altresì nel genere Coryphantha
- =469 denominato altresì Solisia pectinata
- =470 denominato altresì Backebergia militaris
- =471 menzionato altresì nel genere Toumeya
- =472 comprende il sinonimo Ancistrocactus tobuschii
- =473 menzionato altresì nel genere Neolloydia o nel genere Echinomastus
- =474 menzionato altresì nel genere Toumeya o nel genere Pediocactus
- =475 menzionato altresì nel genere Neolloydia
- =476 denominato altresì Saussurea lappa
- =477 comprende Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera
- =478 denominato altresì Euphorbia cap-saintemariensis var. tulearensis
- =479 denominato altresì Engelhardia pterocarpa
- =480 comprende Aloe compressa var. rugosquamosa e Aloe compressa var. schistophila
- =481 comprende Aloe haworthioides var. aurantiaca
- =482 comprende Aloe laeta var. maniaensis
- =483 comprende le famiglie Apostasiaceae e Cypripediaceae come sottofamiglie Apostasioideae e Cypripedioideae

- =484 denominato altresì Sarracenia rubra alabamensis
- =485 denominato altresì Sarracenia rubra jonesii
- =486 comprende il sinonimo Stangeria paradoxa
- =487 denominato altresì Taxus baccata spp. wallichiana
- =488 comprende il sinonimo Welwitschia bainesii
- =489 comprende il sinonimo Vulpes vulpes leucopus
- 16. Il simbolo (°) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o taxon più elevato va interpretato come segue:
  - °501 Gli esemplari delle forme domesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento.
  - °502 Quote annuali di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia:

Botswana: 5 Namibia: 150 Zimbabwe: 50

Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento.

- °503 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia.
- °504 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B (vedi +207) e della scorta ancora esistente in Perù di 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo dagli Stati di origine della specie che sono firmatari della Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña e le cimose devono recare le parole VICUÑANDES-CHILE o le parole VICUÑANDES-PERÚ, a seconda del paese d'origine.
- °505 I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento.
- °506 Fino alla decima riunione delle conferenza delle parti è vietata l'esportazione di piante adulte di *Pachypodium brevicaule* del Madagascar.
- °507 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.
- 17. A norma dell'articolo 2, lettera t) del regolamento, il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue, agli effetti del regolamento:
  - #1 serve a designare parti e prodotti, eccetto:
    - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
    - colture di piantine o di tessuti, in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili.
  - #2 Serve a designare parti e prodotti eccetto:
    - a) semi e polline;
    - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
    - c) prodotti chimici.
  - #3 Serve a designare le radici e le loro parti facilmente identificabili.
  - #4 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
    - a) semi e polline:
    - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori
    - c) frutti, parti e prodotti derivati di piante acclimatate o propagate artificialmente;
    - d) elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati del genere Opuntia, sottogenere Opuntia spp. acclimatate o propagate artificialmente.

- IT
- #5 Serve a designare tronchi da taglio, legname segato e fogli per impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, trucioli o frammenti di legno non trattati.
- #7 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
  - a) semi e polline (masse polliniche comprese);
  - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili:
  - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
  - d) frutti e parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilia propagate artificialmente.
- #8 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
  - a) semi e polline;
  - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) prodotti finiti farmaceutici.
- 18. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di Flora inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, punto 1) del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

•	Allegato A	Allegato B	Allegato C

### **FAUNA**

	MAMMALIA		
MONOTREMATA			
Tachyglossidae		Zaglossus spp. (II) (Zaglossi o echidne della Nuova Guinea)	
DASYUROMORPHA			
Dasyuridae	Sminthopsis longicaudata (I) (Topo marsupiale dalla coda lunga) Sminthopsis psammophila (I) (Topo marsupiale delle sabbie)		
Thylacinidae	Thylacinus cynocephalus p.e. (I) (Tilacino o Lupo marsupiale)		
PERAMELEMORPHIA			
Peramelidae	Chaeropus ecaudatus p.e. (I) (Peramele o Bandicoot a piedi di porco) Macrotis lagotis (I) (Bandicoot-coniglio) Macrotis leucura (I) (Bandicoot-coniglio dalla coda bianca) Perameles bougainville (I) (Peramele nasuto di Bougainville o P. striato)		
DIPROTODONTIA			
Phalangeridae		Phalanger orientalis (II) (Falangere lanoso) Spilocuscus maculatus (III) =301 (Falangere o Cusco macchiato)	
Burramyidae		Burramys parvus (II) (Opossum pigmeo di montagna)	
Vombatidae	Lasiorhinus krefftii (I) (Vombato dal naso peloso del Queensland)		
Macropodidae	Lagorchestes hirsutus (II) (Canguro lepre occidentale) Lagostrophus fasciatus (I) (Canguro striato)	Dendrolagus bennettianus (II) (Canguro arboricolo di Bennet) Dendrolagus dorianus (Canguro arboricolo monocolore) Dendrolagus goodfellowi (Canguro arboricolo di Goodfellow) Dendrolagus inustus (II) (Canguro arboricolo grigio) Dendrolagus lumboltzi (II) (Canguro arboricolo di Lumholtz) Dendrolagus matschiei (Canguro arboricolo di Matschie) Dendrolagus ursinus (II) (Canguro arboricolo orsino o nero)	

Tarsiidae

Tarsius spp. (II) (Tarsio)

3. 3. 97 IT N. L 61/25 Allegato A Allegato B Allegato C Onychogalea fraenata (I) (Uallabia dalle briglie) Onychogalea lunata (I) (Uallabia dall'unghia lunata) Potoroidae Bettongia spp. (I) (Bettongie) Caloprymnus campestris p.e. (I) (Ratto canguro campestre) **CHIROPTERA** Pteropodidae Acerodon spp.\* (II) (Volpi volanti) Acerodon jubatus (I) Acerodon lucifer (I) Pteropus spp.\* (II) (Pteropi o volpi volanti) Pteropus insularis (I) (Pteropo delle isole Truk) Pteropus livingstonei (II) (Pteropo di Livingstone) Pteropus mariannus (I) (Pteropo delle Marianne) Pteropus molossinus (I) [Pteropo di Ponape (isola)] Pteropus phaeocephalus (I) [Pteropo di Mortlock (isola)] Pteropus pilosus (I) [Pteropo di Palau (isola)] Pteropus rodricensis (II) (Pteropo di Rodriques) Pteropus samoensis (I) (Pteropo delle Samoa) Pteropus tonganus (I) (Pteropo insulare) Pteropus voeltzkowi (II) (Pteropo di Pemba) Phyllostomidae Platyrrhinus lineatus (III) UY = 302 (Vampiro dalle strisce bianche) **PRIMATES** PRIMATES spp.\* (II) =303 [Scimmie e Proscimmie (tutte le specie)] Lemuridae Lemuridae spp. (I) (Lemuri) Megaladapidae Megaladapidae spp. (I) =304 Cheirogaleidae Cheirogaleidae spp. (I) (Chirogalei con le orecchie pelose) Indriidae Indriidae spp. (I) (Indri) Daubentoniidae Daubentonia madagascariensis (I) (Aye-aye)

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
Callithricidae	Callimico goeldii (I)		
	(Callimico di Goeldi)  Callithrix aurita (I) =305		
	(Uistiti dalle orecchie bianche)		
	Callithrix flaviceps (I) =305 (Uistiti a testa gialla)	•	
•	Leontopithecus spp. (I) =306 (Scimmie leonine)		
	Saguinus bicolor (I) (Uistiti calvo) Marikina		
	Saguinus geoffroyi (I) =307		
	Saguinus leucopus (I) (Tamarino a piedi bianchi)		
	Saguinus oedipus (I)		
Cebidae	Alouatta coibensis (I) =308		
	Alouatta palliata (I) (Aluatta col mantello)		
	Alouatta pigra (I) =308		
•	Ateles geoffroyi frontatus (I) (Atele di Geoffroy)		
	Ateles geoffroyi panamensis (I) (Atele di Panama)		
	Brachyteles arachnoides (I) (Murichi)		
	Cacajao spp. (I) (Uakari)		
	Callicebus personatus (II) (Callicebo mascherato)		
	Chiropotes albinasus (I) (Saki dal naso bianco)		`
	Lagothrix flavicauda (I) (Lagotrice a coda gialla)		
	Saimiri oerstedii (I) (Testina di morto o Scimmia scoiattolo dal dorso rosso)		
Cercopithecidae	Cercocebus galeritus (I/II) ×701 (Cercocebo dal berretto)		
	Cercopithecus diana (I) =309 (Cercopiteco Diana)		
	Cercopithecus solatus (II)		
	Colobus satanas (II) (Colobo nero)		
	Macaca silenus (I) (Uanderù o Scimmia dalla barba bianca)		
	Mandrillus leucophaeus (I) =310 (Drillo)		
	Mandrillus sphinx (I) (Mandrillo)		
	Nasalis concolor (I) =311 (Nasica)		
	Nasalis larvatus (I)		
	Presbytis potenziani (I)		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Procolobus pennantii (I/II) ×702		
	Procolobus preussi (II)		
	Procolobus rufomitratus (I) =312		
	Pygathrix spp. (I) =313		
	(Langur o Rinopiteco)  Semnopithecus entellus (I) =314		
	(Entello) Trachypithecus francoisi (II)		
	(Presbite di François)  Trachypithecus geei (I) =315		
	(Presbite d'oro)		
	Trachypithecus johnii (II) (Presbite di Nilgiri)		
	Trachypithecus pileatus (I) =316 (Presbite dal ciuffo)		
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I) (Gibboni)		
Hominidae	Gorilla gorilla (I) (Gorilla)		
	Pan spp. (I) (Scimpanzé)		
	Pongo pygmaeus (I) (Orango)		
WENTA DELLA			
XENARTHA		Myrmecophaga tridactyla (II)	
Myrmecophagidae		(Formichiere gigante)	
			Tamandua mexicana (III GT) = 317 (Tamandua)
Bradypodidae		Bradypus variegatus (II) =318 (Bradipo boliviano)	
Megalonychidae			Choloepus hoffmanni (III GT) (Colepo di Hoffman)
Dasypodidae			Cabassous centralis (III GT)
			Cabassous tatouay (III GT) =31
	Priodontes maximus (I) =320 (Armadillo o tatù gigante)		
PHOLIDOTA			
Manidae		Manis spp. (II)	
		(Pangolini)	
LAGOMORPHA			
Leporidae	Caprolagus hispidus (I) (Caprolago ispido)		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
RODENTIA			
Sciuridae	Cynomys mexicanus (I)		
	(Cane di prateria del Messico)		Epixerus ebii (III GT)
			Marmota caudata (III IN)
			Marmota himalayana (III IN)
		Ratufa spp. (II)	
		(Scoiattoli giganti)	Sciurus deppei (III CR)
			(Scoiattolo di Depp)
Anomaluridae			Anomalurus beecrofti (III GH) (Anomaluro dal ventre rosso)
			Anomalurus derbianus (III GH) (Anomaluro derbiano)
			Anomalurus pelii (III GH)
			(Anomaluro di Pel)  Idiurus macrotis (III GH)
			(Glino volante dalle grandi orec
Muridae	Leporillus conditor (I)		cine
	(Leporillo costruttore)		
	Pseudomys praeconis (I) (Falso topo della baia di Shark)		
	Xeromys myoides (I) (Falso ratto d'acqua)		
	Zyzomys pedunculatus (I)		
	(Ratto di roccia dalla grossa coda o di Macdonnel)		
Hystricidae	Hystrix cristata (III GH) (Istrice europeo)		
Erethizontidae	(istrice europeo)		Sphiggurus mexicanus
Eremijormane	,		(III HN) =321 (Coendu messicano)
			Sphiggurus spinosus (III UY) =321
			(Coendu spinoso)
Agoutidae			Agouti paca (III HN) =322 (Grande paca)
Dasyproctidae			Dasyprocta punctata (III HN)
Chinalillian	Chinabilla and (I) 9501		(Aguti punteggiato)
Chinchillidae	Chinchilla spp. (I) °501 (Cincilla)		
CETACEA			
	CETACEA spp. (I/II) ×703 (Cetacei)		
CARNIVORA			
Canidae			Canis aureus (III IN) (Sciacallo dorato)
	Canis lupus ** (I/II) -101	Canis lupus * (II) +201	(Sciacano dorato)
	(Lupo comune) Canis simensis	(Lupo comune)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Speothos venaticus (I) (Speoto o itticione)	Cerdocyon thous (II) (Cerdocione) Chrysocyon brachyurus (II) (Crisocione) Cuon alpinus (II) (Cuon alpino) Pseudalopex culpaeus (II) =323 (Volpe delle Ande) Pseudalopex griseus (II) =324 (Volpe grigia dell'Argentina) Pseudalopex gymnocercus (II) =323 (Volpe grigia della Pampas)	Vulpes bengalensis (III IN)
		Vulpes cana (II)	(Volpe del Bengala)
		(Volpe di Blanford)  Vulpes zerda (II) =325  (Fennec)	
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Orsi)	
	Ailuropoda melanoleuca (I) (Panda maggiore) Ailurus fulgens (I) (Panda minore, Panda rosso o Panda dorato) Helarctos malayanus (I) (Orso malese o Biruang) Melursus ursinus (I) (Orso labiato) Tremarctos ornatus (I) (Orso dagli occhiali) Ursus arctos (I/II) ×704 (Orso bruno) Ursus thibetanus (I) =326 (Orso tibetano o Orso dal collare)	(OISI)	
Procyonidae			Bassaricyon gabbii (III CR) (Bassaricione di Gabb) Bassariscus sumichrasti (III CR) (Bassarisco del Centro america) Nasua narica (III HN) = 327 (Nasua dal naso bianco) Nasua nasua solitaria (III UY) (Nasua o coati rosso) Potos flavus (III HN) (Cercoletto)
Mustelidae	Aonyx congicus ** (I) +202 =328 (Lontra dalle guance bianche del Camerun)		
		Conepatus humboldtii (II) (Skunk della Patagonia)	Eira barbara (III HN) (Taira)
	Enhydra lutris nereis (I) (Lontra di mare meridionale)		Galictis vittata (III CR) =329 (Grigione maggiore)
	Lontra felina (I) =330 (Lontra marina) Lontra longicaudis (I) =331 (Lontra a coda lunga del Centro e Sud America)		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Lontra provocax (I) =330 (Lontra di fiume meridionale o Lontra del Cile) Lutra lutra (I) (Lontra comune)	Lutings and * (II)	
		Lutrinae spp. * (II) (Lontre)	Martes flavigula (III IN)
			Martes foina intermedia (III IN)
•			Martes gwatkinsii (III IN)
			Mellivora capensis (III BW/GH) (Tasso del miele) Mustela altaica (III IN)
			Mustela kathiah (III IN)
	Mustela nigripes (I) (Puzzola dai piedi neri)		
			Mustela sibirica (III IN)
	Pteronura brasiliensis (I) (Lontra gigante del Brasile o Ari- rai)	·	
Viverridae			Arctictis binturong (III IN)
			Civettictis civetta (III BW) =332 (Civetta zibetto)
		Cryptoprocta ferox (II) (Fossa) Cynogale bennettii (II) (Civetta lontra o Mampalon) Eupleres goudotii (II) =333 (Eupleride di goudot) Fossa fossana (II) (Civetta del Madagascar o Fanaloka) Hemigalus derbyanus (II)	
		(Civetta delle palme fasciata)	Paguma larvata (III IN)
			Paradoxurus hemaphroditus (III IN)
		·	Paradoxurus jerdoni (III IN)
	Prionodon pardicolor (I)	Prionodon linsang (II) (Linsango fasciato)	
•	(Linsango macchiato)		Viverra civettina (III IN) =334
			Viverra zibetha (III IN)
			Viverricula indica (III IN)
Herpestidae			Herpestes brachyurus fusca (III IN) =335
			   Herpestes edwardsii (III IN)

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
			Herpestes javanicus auropunctata (III IN) =336
		,	Herpestes smithii (III IN)
			Herpestes urva (III IN)
			Herpestes vitticollis (III IN)
Iyaenidae		Parahyaena brunnea (II) =337 (Iena bruna)	
			Proteles cristatus (III BW) (Protele crestato)
elidae		Felidae spp. * (II) [Felidi (tutte le specie)]	
	Acinonyx jubatus (I) °502 (Ghepardo)		
	Caracal caracal ** (I) +203 =338 (Caracal o Lince africana o del		
	deserto)  Catopuma temminckii (I) =339  (Gatto dorato asiatico)		
	Felis nigripes (I) (Gatto dai piedi neri)		
	Felis silvestris (II) (Gatto selvatico)	-	
	Herpailurus yaguarondi** (I) +204 =339		
	(Jaguarondi)  Leopardus pardalis (I) =339 (Ocelot) .		
	Leopardus tigrinus (I) =339 (Gatto tigre)		
	Leopardus wiedii (I) =339 (Margay)		
	Lynx lynx (II) =339 (Lince)	·	
	Lynx pardinus (I) =340 (Lince pardina)		
	Neofelis nebulosa (I) (Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa)		
	Oncifelis geoffroyi (I) =339		
	Oreailurus jacobita (I) =339 (Gatto delle Ande)		
	Panthera leo persica (I) (Leone asiatico)		
	Panthera onca (I) (Giaguaro) Panthera pardus (I)		
	(Leopardo o Pantera)  Panthera tigris (I)		•
	(Tigre)  Pardofelis marmorata (I) =339		
	(Gatto marmorato)  Prionailurus bengalensis bengalen-		
	sis (II) (Gatto Leopardo del Bengala) +205		
	=339 Prionailurus bengalensis iriomoten-		
	sis ** (II) (Gatto iriomonte)		

Allegato A Allegato B Allegato C Prionailurus planiceps (I) =339 Prionailurus rubiginosus \*\* (I) + 206(Gatto rugginoso) Puma concolor coryi (I) =339 (Puma della Florida) Puma concolor costaricensis (I) = 339(Puma dell'America centrale) Puma concolor cougar (I) =339 (Puma orientale) Uncia uncia (I) =341 (Leopardo delle nevi o Irbis) Otariidae Arctocephalus spp.\* (II) (Arctocefali) Arctocephalus philippii (II) Arctocephalus townsendi (I) (Arctocefalo della Guadalupa) Odobenidae Odobenus rosmarus (III CA) (Tricheco) Phocidae Mirounga leonina (III) (Elefante marino) Monachus spp. (I) (Foca monaca) PROBOSCIDEA Elephantidae Elephas maximus (I) (Elefante indiano o asiatico) Loxodonta africana (I) (Elefante africano) SIRENIA Dugongidae Dugong dugon (I/II) ×705 (Dugongo) Trichechidae Trichechidae spp. (I/II) ×706 (Manati o Lamantini) PERISSODACTYLA Equidae Equus africanus (I) =342 (Asino selvatico africano) Equus grevyi (I) (Zebra reale o Zebra di Grevy) Equus hemionus (I/II) ×707 (Asino selvatico asiatico) Equus kiang (II) =343 Equus onager \* (II) =343 Equus onager khur (I) =343 (Khur) Equus przewalskii (I) =344 (Cavallo di Przewalski) Equus zebra hartmannae (II) (Zebra di Hartmann) Equus zebra zebra (I) (Zebra di montagna del Capo)

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
Tapiridae	Tapiridae spp.** (I) (Tapiri)		
		Tapirus terrestris (II) (Taprio sudamericano)	
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp.** (I)	(Tapho sudamericano)	
	[Rinoceronte (tutte le specie)]	Control	
		Ceratotherium simum simum (II) °502	
ARTIODACTYLA			
Suidae	Babyrousa babyrousa (I)		
	(Babirussa o Porco cervo)  Sus salvanius (I) (Cinghiale nano)		
Tayassuidae		Tayassuidae spp.* (II) -102	
	Catagonus wagneri (I) (Pecari gigante o «Tagua»)	(Peccaries)	
Hippopotamidae		Hexaprotodon liberiensis (II) =345 (Ippopotamo pigmeo o Ippopo- tamo nano)	
		Hippopotamus amphibius (II) (Ippopotamo)	
Camelidae		Lama guanicoe (II) (Guanaco)	
	Vicugna vicugna** (I) -103 (Vigogna)	Vicugna vicugna* (II) °504 +207 (Vigogna)	
Tragulidae			Hyemoschus aquaticus (III GH) (Iemosco acquatico)
Moschidae	Moschus spp.** (I) +208 (Cervi muschiati)	Moschus spp.* (II) -104 (Cervi muschiati)	
Cervidae	Axis porcinus annamiticus (I) =346 (Cervo porcino dell'Indocina)		
	Axis porcinus calamianensis (I) =347		
	(Cervo porcino di Calamian)  Axis porcinus kuhli (I) =348		
	(Cervo porcino di Bawean o di Kuhl)		
	Blastocerus dichotomus (I) (Cervo delle paludi)		
	Cervus duvaucelii (I) (Barasinga o Cervo di Duvaucel)		
		Cervus elaphus bactrianus (II) (Cervo di Bukara o del Turkestan)	
		(Cervo di Bukara o dei Turkestan)	Cervus elaphus barbarus (III TN)
	Cervus elaphus hanglu (I)		(Cervo dell'Atlante)
	(Hanglu o Cervo del Kashmir)		
	Cervus eldii (I) (Tameng o Cervo di Eld)		
	Dama mesopotamica (I) =349 (Daino della Mesopotamia)		
	Hippocamelus spp. (I) [Huemul (tutte le specie)]		
	[Fraction (take to specie)]		Mazama americana cerasina (III GT) (Mazama grande)


	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Megamuntiacus vuquanghensis (I)		
	Muntiacus crinifrons (I) (Muntjak nero)		
			Odocolieus virginianus mayensis (III GT) (Cervo a coda bianca del Guate- mala)
	Ozotoceros bezoarticus (I) (Cervo delle Pampas)	Pudu mephistophiles (II)	iliaia)
	Budy sudy (I)	(Pudu mefistofele o Pudu del Nord)	
	Pudu pudu (I) (Pudu comune o Pudu del Sud)		
Antilocapridae	Antilocapra americana (I) (Antilopecapra della Bassa Califor- nia)		
Bovidae	Addax nasomaculatus (I) (Antilope addax)		
		Ammotragus lervia (II) (Pecora crinita o Ammotrago)	Antilope cervicapra (III NP)
			(Antilope cervicapra)
	Bison bison athabascae (I) (Bisonte dei boschi) Bos gaurus (I) =350		
	(Gaur)  Bos mutus (I) °501 =351 (Yack selvatico)		
	Bos sauveli (I) =352 (Couprey)		
			Bubalus arnee (III NP) =353 (Bufalo indiano)
	Bubalus depressicornis (I) =354 (Anoa o Bufalo pigmeo di pianura)		
	Bubalus mindorensis (I) =354 (Bufalo di Mindoro o Tamaru) Bubalus quarlesi (I) =354		
	(Anoa di montagna)	Budorcas taxicolor (I)	
	Capra falconeri (I)	(Takin)	
	(Markor o Capra di Falconer)	Cephalophus dorsalis (II)   (Cefalofo dalla schiena nera)	
	Cephalophus jentinki (I) (Cefalofo di Jentink)		
		Cephalophus monticola (II) (Cefalofo azzurro)	
		Cephalophus ogilbyi (II) (Cefalofo di Fernando Poo)	
		Cephalophus sylvicultor (II) (Cefalo dei boschi o dalla schiena	
		nera) Cephalophus zebra (II)	
		(Cefalofo zebra)	Damaliscus lunatus (III GH)
		Damaliscus pygargus pygargus	(Damalisco)
		(II) =355 (Bontebok o Antilope pigarga) Gazella cuvieri (III TN) (Gazzella di Cuvier)	

 Allegato A	Allegato B	Allegato C
Gazella dama (I)		
(Gazella Dama)		
	Gazella dorcas (III TN)	
	(Gazzella Dorcade)  Gazella leptoceros (III TN)	
	(Gazzella bianca)	
Hippotragus niger variani (I)		
(Antilope nera gigante)	K 1 1 1 (II)	-
	Kobus leche (II) (Cobo lichi)	
Naemorhedus baileyi (I) =356		
Naemorhedus caudatus (I) =356		
Naemorhedus goral (I)		
(Goral)		
Naemorhedus sumatraensis (I) =357		
(Capricorno di Sumatra o Seran)		
Oryx dammah (I) =358 (Orice dalle corna a sciabola)		
Oryx leucoryx (I) (Orice bianco o d'Arabia)		
	Ovis ammon * (II) (Argalio o Muflone asiatico)	
Ovis ammon hodgsonii (I) (Muflone dell'Himalaya)		
	Ovis canadensis (II) +209	
	(Bighorn o pecora delle Montagne Rocciose)	
Ovis orientalis ophion (I) =359 (Muflone di Cipro)		
Ovis vignei (I) (Muflone del Kashmir o Urial)		
Pantholops hodgsonii (I)		
(Pantalopo di Hodgson o Chiru)		
Pseudoryx nghetinhensis (I) (Antilope del Vu Quang)		
Rupicapra pyrenaica ornata		
(Camoscio d'Abruzzo)		
	Saiga tatarica (II) (Antilope delle steppe)	
	(Ammore dene steppe)	Tetracerus quadricornis (III NP) (Antilope quadricorne)
		Tragelaphus eurycerus
		(III GH) =361
		Tragelaphus spekei (III GH) (Sitatunga)

Allegato A	Allegato B	Allegato C

# AVES


		AVES	
STRUTHIONIFORMES			
Struthionidae	Struthio camelus (II) +210 (Struzzo del Nord Africa e area Sud sahariana)		
RHEIFORMES			
Rheidae		Rhea americana (II) (Nandù d'Argentina)	
	Rhea pennata (I) =362 (Nandù o Rea di Darwin)	( and a regional)	
TINAMIFORMES			
Tinamidae	Tinamus solitarius (I) (Tinamo solitario)		,
SPHENISCIFORMES			
Spheniscidae		Spheniscus demersus (II) (Sfenisco del Capo)	
	Spheniscus humboldti (I) (Sfenisco di Humboldt)	(stemseo dei Capo)	
PODICIPEDIFORMES			
Podicipedidae	Podilymbus gigas (I) (Podilimbo gigante)		
PROCELLARIIFORMES			
Diomedeidae	Diomedea albatrus (I) (Albatro comune o albatro di Steller)		
PELECANIFORMES			
Pelecanidae	Pelecanus crispus (I) (Pellicano crespo o pellicano riccio)		
Sulidae	Papasula abbotti (I) =363 (Sula dai piedi grigi o di Abbott)		
Fregatidae	Fregata andrewsi (I) (Fregata di Andrews)		
CICONIIFORMES			
Ardeidae			Ardea goliath (III GH) (Airone gigante)
Ardeidae	Bubulcus ibis (III GH) =364 (Sgarza ciuffetto) Casmerodius albusj (III GH) =365 (Airone bianco) Egretta garzetta (III GH) (Garzetta)		



Pteronetta hartlaubii (III GH) = 375

azzurre)

(Anatra di Hartlaob, Anatra ali



Rhodonessa caryophyllacea (Anatra dalla testa rosa)



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
		Sarkidiornis melanotos (II) (Sarcidiorne dalla cresta)	
	Tadorna cristata	,	
ALCONIFORMES			
nederm ermes			
Cathartidae	Gymnogyps californianus (I) (Condor della California)		
			Sarcoramphus papa (III HN) (Avvoltoio papa o avvoltoio reale
	Vultur gryphus (I) (Condor o Avvoltoi delle Ande)		
		FALCONIFORMES spp.* (II)-105 [Rapaci diurni (tutte le specie)]	
Pandionidae	Pandion haliaetus (II)		
Accipitridae	Accipiter brevipes (II)		
	Accipiter gentilis (II)		
	Accipiter nisus (II)		
	Aegypius monachus (II) (Avvoltoio)		
	Aquila adalberti (I)		
	Aquila chrysaetos (II) (Aquila reale)		
	Aquila clanga (II)		
	Aquila heliaca (I) =376 (Aquila imperiale)		
	Aquila pomarina (II)		
	Buteo buteo (II)		
	Buteo lagopus (II)		
	Buteo rufinus (II)		
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) =377 (Nibbio di Wilson o di Cuba)		
	Circaetus gallicus (II) (Biancone)		
	Circus aeruginosus (II) (Falco di palude)		
	Circus cyaneus (II) (Albanella reale)		
	Circus macrourus (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Circus pygargus (II) (Albanella minore)	,	
	Elanus caeruleus (II)		
	Eutriorchis astur (II)		
	Gypaetus barbatus (II) (Avvoltoio degli agnelli)		
	Gyps fulvus (II) (Grifone)		
	Haliaeetus spp. (I/II) ×708		
	Harpia harpyja (I) (Arpia)		
,	Hieraaetus fasciatus (II) (Aquila del Bonelli)		
	Hieraaetus pennatus (II) (Aquila minore)		·
	Leucopternis occidentalis (II)		
	Milvus migrans (II) (Nibbio bruno)		
	Milvus milvus (II) (Nibbio reale)		
	Neophron percnopterus (II)		
	Pernis apivorus (II) (Falco pecchiaiolo)		
	Pithecophaga jefferyi (I) (Aquila delle scimmie)	·	
lconidae	Falco araea (I) (Gheppio delle Seychelles)	.•	
	Falco biarmicus (II) (Lanario)		
	Falco cherrug (II)		
	Falco columbarius (II)		
	Falco eleonorae (II) (Falco della regina)		
,	Falco jugger (I)		
	Falco naumanni (II)		
	Falco newtoni** (I) +211 (Gheppio dell'isola Aldabra)		
	Falco pelegrinoides (I) =378		
	Falco peregrinus (I) (Falco pellegrino)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Falco punctatus (I) (Falcone delle Mauritius)		
	Falco rusticolus (I) (Girifalco)		,
	Falco subbuteo (II)		
	Falco tinnunculus (II)		
	Falco vespertinus (II)		
GALLIFORMES			
Megapodiidae	Macrocephalon maleo (I) (Maleo delle Celebes)		
Cracidae		Crax spp.* (-/III) ×709	
	Crax alberti (III CO) (Hocco dal becco blu o Crace del Princie Alberto)		
	Crax blumenbachii (I) (Hocco a becco rosso)		
	Mitu mitu mitu (I) =379 (Mitu o hocco a becco di rasoio)		
	Oreophasis derbianus (I) (Oreofasiole derbiano)		
		Ortalis vetula (III GT/HN) (Ciacialaca)	
	•	Pauxi spp. (-/III) ×710 =380	
	Penelope albipennis (I) (Penelope dalle ali bianche)		
			Penelope purpurascens (III HN (Penelope purpurea)
		Penelopina nigra (III GT) (Ciacialaca nero del Guatemala)	
	Pipile jacutinga (I) =381 (Penelope dalla fronte nera)		
	Pipile pipile pipile (I) =381 (Penelope di Trinidad)		
Phasianidae		Agelastes meleagrides (III GH) (Agelaste)	
			Agriocharis ocellata (III GT) (Tacchino ocellato)
		Arborophila charltonii (III MY) (Pernice a petto castano)	
		Arborophila orientalis (III MY) =382 (Pernice a petto bruno)	
		Argusianus argus (II)	
			Caloperdix oculea (III MY) (Pernice ferruginosa)



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Catreus wallichii (I) (Fagiano di Wallich)		
	Colinus virginianus ridgwayi (I) (Colino della Virginia mascherato)		
	Crossoptilon crossoptilon (I) (Fagiano orecchiuto bianco)		
	Crossoptilon harmani (I) =383		
	Crossoptilon mantchuricum (I) (Fagiano orecchiuto bruno)	,	
		Gallus sonneratii (II) (Gallo di Sonnerat o Gallo grigio)	
		Ithaginis cruentus (II) (Fagiano insanguinato)	
	Lophophorus impejanus (I)		
	Lophophorus lhuysii (I)		
	Lophorus sclateri (I)		
		Lophura bulweri	
		Lophura diardi	
	Lophura edwardsi (I) (Fagiano di Edwards)		
		Lophura erythrophthalma (III MY) (Fagiano senza cresta a groppone rosso)	
•		Lophura hatinhensis	
		Lophura hoogerwerfi	
×		Lophura ignita (III MY) (Fagiano nobile)	
	   Lophura imperialis (I)   (Fagiano imperiale)		
		Lophura inornata	
		Lophura leucomelanos	
N.e.	Lophura swinhoii (I) (Fagiano di Swinhoe o di Formosa)		
			Melanoperdix nigra (III MY) (Pernice nera)
	Odontophorus strophium		
	Ophrysia superciliosa		
		Pavo muticus (II) (Pavone mutico o verde)	
		Polyplectron bicalcaratum (II) (Speroniere chinqui o grigio)	
	Polyplectron emphanum (I) (Speroniere Napoleone o di Palawan)		
	i aiawaii)	   Polyplectron germaini (II)	
		(Speroniere di Germain)	
			Polyplectron inopinatum (III MY) (Calcuro della Malacca)

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
		Polyplectron malacense (II) (Speroniere o Malese di Hardwicke) Polyplectron schleiermacheri (II) =384	
	Rheinardia ocellata (I) =385 (Rainardo ocellato o Argo crestato)		
	crestato		Rhizothera longirostris (III MY) (Pernice dal becco lungo) Rollulus rouloul (III MY) (Quaglia crestata o Rul-rul)
	Syrmaticus ellioti (I) (Fagiano di Elliot) Syrmaticus humiae (I) (Fagiano di Hume) Syrmaticus mikado (I)		
	(Fagiano Mikado) Tetraogallus caspius (I) (Tetraogallo del Caspio). Tetraogallus tibetanus (I) (Tetraogallo del Tibet) Trapopan blythii (I)		
	(Tragopano di Blyth)  Tragopan caboti (I) (Tragopano di Cabot)  Tragopan melanocephalus (I) (Tragopano di Hasting o Tragopano occidentale)		
,	Tympanuchus cupido attwateri (I) (Tetraone di prateria di Attwater)		Tragopan satyra (III NP) (Tragopano satiro)
GRUIFORMES			
Turnicidae		Turnix melanogaster (II) (Emipode dal ventre nero)	
Pedionomidae		Pedionomus torquatus (II)   (Peolionomo errante o Emipode   dal collare)	
Gruidae.		Gruidae spp.* (II) [Gru (tutte le specie)]	
	Grus americana (I) (Gru americana o urlatrice) Grus canadensis (I/II) ×711 (Gru canadese di Cuba) Grus grus (II) (Gru)		
	Grus japonensis (I) (Gru della Manciuria o del Giappone) Grus leucogeranus (I) (Gru bianca asiatica)		
	Grus monacha (I) (Gru monaca) Grus nigricollis (I) (Gru dal collo nero) Grus vipio (I) (Gru dal collo bianco)		
Rallidae	Gallirallus sylvestris (I) =386	Gallirallus australis hectori (II) (Rallo weka orientale)	
	(Rallo di Lord Howe)		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
Rhynochetidae	Rhynochetos jubatus (I) (Kagu)		
Otididae	Ardeotis nigriceps (I) =387 (Grande otarde dell'India) Chlamydotis undulata (I) (Moara africana) Eupodotis indica (II) Eupodotis bengalensis (I) =388 (Otarda del Bengala) Otis tarda (II) (Otarda comune) Tetrax tetrax (II) (Gallina prataiola)	Otitidae spp.* (II)	
CHARADRIIFORMES			
Burhinidae			Burhinus bistriatus (II GT) (Occhione americano)
Scolopacidae	Numenius boeralis (I) (Chiurlo boreale) Numenius tenuirostris (I) (Chiurlottello) Tringa guttifer (I) (Piro-Piro macchiato)		
Laridae	Larus relictus (I) (Gabbiano della Mongolia)		
COLUMBIFORMES			
Columbidae	Caloenas nicobarica (I) (Colomba delle Nicobare)	Columba caribaea	
	Claravis godefrida  Columba livia (III, GH) (Piccione selvatico)		Columba guinea (III GH) (Colombo Guinea) Columba iriditorques (III GH) =389 (Colombo a nuca bronzata)  Columba mayeri (III MU) =390 (Colombo rosa di Maurizio) Columba unicincta (III GH) (Colombaccio africano)
	Ducula mindorensis (I) (Colomba imperiale di Mindoro)	Didunculus strigirostris  Gallicolumba luzonica (II) (Colomba pugnalata)  Goura spp. (II) [Gure (tutte le specie)]	
	Leptotila wellsi		

3. 3. 97 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 61/45 Allegato A Allegato B Allegato C Oena capensis (III GH) (Tortora del Capo, Tortora maschera di ferro) Streptopelia decipiens (III GH) (Tortora luttuosa) Streptopelia roseogrisea (III GH) (Tortora Isabella) Streptopelia semitorquata (III GH) (Tortora a occhi rossi) Streptopelia senegalensis (III GH) (Tortora del Senegal, Tortora delle palme) Streptopelia turtur (III GH) (Tortora selvatica) Streptopelia vinacea (III GH) (Tortora vinosa) Treron calva (III GH) =391 (Colombo verde africano) Treron waalia (III GH) (Colombo verde a becco giallo) Turtur abyssinicus (III GH) (Tortora smeraldina abissina) Turtur afer (III GH) (Tortora smeraldina a macchie Turtur brehmeri (III GH) =392 (Tortora a testa azzurra) Turtur tympanistria (III GH) =393 (Tortora tamburina) **PSITTACIFORMES** PSITTACIFORMES spp.\* (II)-106 [Pappagalli (tutte le specie)] Psittacidae Amazona arausiaca (I) (Amazzonia dal collo rosso) Amazona barbadensis (I) (Amazzonia a spalle gialle) Amazona brasiliensis (I) (Amazzonia dalla coda rossa) Amazona guildingii (I) (Amazzonia di Guilding o di St. Vincent) Amazona imperialis (I) (Amazzonia imperiale) Amazona leucocephala (I) (Amazzonia dalla testa bianca) Amazona pretrei (I) (Amazzonia dalla faccia rossa) Amazona rhodocorytha (I) =394 (Amazzonia a corona rossa) Amazona tucumana (I) (Amazzonia di Tucuman) Amazona versicolor (I) (Amazzonia variopinta o di Santa Lucia) Amazona vinacea (I) (Amazzonia vinacea) Amazona vittata (I) (Amazzonia di Porto Rico) Anodorhynchus spp. (I) (Ara blu) Ara ambigua (I) (Ara di Buffon)


Ara glaucogularis (I) =395

(Ara di Wagler)


	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Ara macao (I)		
	(Ara rossa e gialla)		
	Ara maracana (I) (Ara di Illiger)		
	Ara militaris (I) (Ara militare)		
	Ara rubrogenys (I) (Ara a fronte rossa)		
	Aratinga guarouba (I) (Guaruba, Parrocchetto dorato)		
	Cacatua goffini (I)		
	Cacatua haematurapygia (I)		
	Cacatua moluccensis (I) (Cacatua delle Molucche)		
	Cyanopsitta spixii (I) (Aro di Spix)		
	Cyanoramphus auriceps forbesi (I) (Kakariki a pileo giallo delle Chatham)		
	Cyanoramphus cookii (I) = 396		
	Cyanoramphus novaezelandiae (I) (Kakariki a fronte rossa)		
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) = 397		
	(Pappagallo dei fichi di Coxen)		
	Eos histrio (I)		
	Geopsittacus occidentalis (I) = 398 (Pappagallo notturno)		
	Neophema chrysogaster (I) (Parrocchetto a ventre arancione)		
	Ognorhychus icterotis (I) (Conuro a orecchie gialle)		
	Pezoporus wallicus (I) (Parrocchetto terragnolo)		
	Pionopsitta pileata (I) (Pappagallo a cappuccio rosso)		
	Probosciger aterrimus (I) (Cacatua delle palme)		
	Psephotus chrysopterygius (I) (Parrocchetto dalle ali gialle)		
	Psephotus dissimilis (I) = 399		
	Psephotus pulcherrimus p.e. (I) (Parrocchetto del paradiso)		
,	Psittacula echo (I) = 400 (Parrocchetto dal collare di Mauritius)		
			Psittacula krameri (III GH)
			(Parrocchetto dal collare africano)
	Pyrrhura cruentata (I) (Conuro a gola azzurra)		
	Rhynchopsitta spp. (I) (Parrocchetti a becco grosso o parrocchetti ara)		
	Strigops habroptilus (I) (Kakapo)		
	Vini spp. (II)		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
CUCULIFORMES			
Musophagidae		Corythaeola cristata (III GH) (Turaco gigante)	
		Crinifer piscator (III GH) (Turaco grigio suriano)	
		Musophaga porphyreolophus (II) = 401	
		Musophaga violacea (III GH) (Musofaga violacea)	
		Turaco spp.* (II) (Turachi)	
	Tauraco bannermani (II)		
STRIGIFORMES			
		STRIGIFORMES spp.* (II) [Rapaci notturni (tutte le specie)]	
Tytonidae	Tyto alba (II)		
	Tyto soumagnei (I) (Barbagianni del Madagascar)		
Strigidae	Aegolius funereus (II)		
	Asio flammeus (II) (Gufo di palude)		
	Asio otus (II)		
	Athene blewitti (I) (Civetta macchiata delle foreste)		
	Athene noctua (II)		
	Bubo bubo (II) (Gufo reale)		
	Glaucidium passerinum (II)		
	Mimizuku gurneyi (I) = 402 (Assiolo gigante)		
	Ninox novaeseelandiae undulata (I) = 403 (Ulula australiana)		
	Ninox squamipila natalis (I) (Ulula delle Isole Christmas)		
	Nyctea scandiaca (II)		
	Otus ireneae (II)		
	Otus scops (II)		
	Strix aluco (II)		
	Strix nebulosa (II)		
	Strix uralensis (II)		
	Surnia ulula		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
PASSERIFORMES			
Cotingidae			Cephalopterus ornatus (III CO) (Uccello parasole amazzonico) Cephalopterus penduliger (III CO)
	Cotinga maculata (I) (Cotinga macchiata)		(Uccello parasole occidentale)
		Rupicola spp. (II) [Galletti di roccia (tutte le specie)]	
	Xipholena atropurpurea (I) (Cotinga dalle ali bianche)		
Pittidae		Pitta guajana (II) (Pitta barrata settentrionale o pitta dalla coda blu)	
	Pitta gurneyi (I) (Pitta di Gurney o Pitta dal petto nero) Pitta kochi (I)		
	(Pitta di Koch)	Pitta nympha (II) =407 (Pitta bengalese del Giappone)	·
Atrichornithidae	Atrichornis clamosus (I) (Uccello dei cespugli rumoroso)		
Hirundinidae	Pseudochelidon sirintarae (I) (Rondine dagli occhiali)		
Muscicapidae	Bebrornis rodericanus (III MU) (Pigliamosche Rodriguez)		
		Cyornis ruecki (II) =408 (Rueck's blue-flycatcher)	
	Dasyornis broadbenti litoralis p.e. (I) (Pigliamosche rosso occidentale)		-
	Dasyornis longirostris (I) = 409 (Pigliamosche di erba dal becco lungo)		
		Leiothrix spp. Liocichla omieiensis	
	Picarthes gymnocephalus (I)	Liotichia omietensis	
	Picarthes oreas (I)		Terpsiphone bourbonnensis (III MU) = 410 (Pigliamosche del paradiso di Maurizio)
Nectariniidae		Anthreptes pallidigaster Anthreptes rubritorques	
Zosteropidae	Zosterops albogularis (I) (Uccello dagli occhiali dal petto bianco)		
Meliphagidae	Lichenostomus melanops cassidix (I) = 411 (Melifago dall'elmo)		,



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
			Nigrita bicolor (III GH) (Astrilde nera a petto castano) Nigrita canicapilla (III GH) (Astrilde nera a testa grigia)
			Nigrita fusconota (III GH) (Astrilde nera a petto bianco)
			Nigrita luteifrons (III GH) (Astrilde nera a fronte chiara)
			Ortygospiza atricollis (III GH) (Astro-quaglia mascherata)
			Parmoptila rubrifrons (III GH) = 419 (Tessitore becca fiori)
			Pholidornis rushiae (III GH) (Hylia a testa striata)
		Poephila cincta cincta (II) (Diamante a bavetta)	
			Pyrenestes ostrinus (III GH) = 420 (Schiacciasemi a ventre nero)
			Pytilia hypogrammica (III GH) (Astro ali gialle)
			Pytilia phoenicoptera (III GH) (Astro aurora)
			Spermophaga haematina (III GH) (Spermofaga a becco blu)
			Uraeginthus bengalus (III GH) = 421 (Cordon blu)
Placeidae		~	Amblyospiza albifrons (III GH) (Tessitore a becco grosso)
			Anaplectes rubriceps (III GH) = 422
			Anomalospiza imberbis (III GH) (Tessitore parassita)
			Bubalornis albirostris (III GH) (Tessitore dei bufali)
			Euplectes afer (III GH) (Napoleone)
			Euplectes ardens (III GH) = 423 (Vedova a collare rosso)
			Euplectes franciscanus (III GH) = 424
			Euplectes hordeaceus (III GH) (Monsignore)
			Euplectes macrourus (III GH) = 425 (Vedova domenicana)
			Malimbus cassini (III GH) (Malimbo a gola nera)
			Malimbus malimbicus (III GH) (Malimbo crestato)
			Malimbus nitens (III GH) (Malimbo di Gray)
			Malimbus rubricollis (III GH) (Malimbo a testa rossa)
			Malimbus scutatus (III GH) (Malimbo a ventre rosso)

	All A	All	All C
	Allegato A	Allegato B	Allegato C
			Pachyphantes supercilliosus (III GH) = 426
			Passer griseus (III GH) (Passero a testa grigia)
			Petronia dentata (III GH) (Passero dei cespugli)
			Plocepasser superciliosus (Passero tessitore)
			Ploceus albinucha (III GH) (Tessitore nero di Maxwell)
			Ploceus aurantius (III GH) (Tessitore arancione)
		_	Ploceus cucullatus (III GH) = 427 (Gendarme)
			Ploceus heuglini (III GH) (Tessitore mascherato di Heuglin)
			Ploceus luteolus (III GH) = 428 (Tessitore a becco lungo)
	^		Ploceus melanocephalus (III GH) = 429 (Tessitore a testa nera)
			Ploceus nigerrimus (III GH) (Tessitore nero)
			Ploceus nigricollis (III GH) (Tessitore dagli occhiali)
			Ploceus pelzelni (III GH) (Tessitore di Pelzeln)
			Ploceus preussi (III GH) (Tessitore a schiena dorata)
	,		Ploceus tricolor (III GH)
			Ploceus vitellinus (III GH) = 430 (Tessitore a mantello giallo)
			Quelea erythrops (III GH) (Lavoratore a testa rossa)
	·		Sporopipes frontalis (III GH) (Diamante africano)
			Vidua chalybeata (III GH) = 431 (Combassù)
			Vidua interjecta (III GH) (Vedova del paradiso a coda larga)
			Vidua larvaticola (III GH)
			Vidua macroura (III GH) (Vedova domenicana)
			Vidua orientalis (III GH) = 432 (Vedova del paradiso)
			Vidua raricola (III GH)
	·		Vidua togoensis (III GH) (Vedova orientale del Togo)
			Vidua wilsoni (III GH) (Combassù di Wilson)
Sturnidae			Gracula religiosa (III TH)
	Leucopsar rothschildi (I) (Storno o Maina di Rothschild o Maina di Bali)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II) [Paradis (tutte le specie)]	

### REPTII IA


	REPTILIA		
,			
TESTUDINATA		,	
Dermatemydidae		Dermatemys mawii (II) (Dermatemide)	
Emydidae	Batagur baska (I) (Tartaruga fluviale indiana)		
	•	Clemmys insculpta (II)	
	Clemmys muhlenbergi (I)		
	(Clemmide di Mühlenberg)		
		Cuora pani =433	
	Geoclemys hamiltonii (I) (Tartaruga di Hamilton)		
	Kachuga tecta (I) =434		
	(Tartaruga e tetto dell'India)  Melanochelys tricarinata (I) =435		
	(Tartaruga tricarinata)		
	Morenia ocellata (I)		
	(Tartaruga della Birmania)	Terrapene spp. * (II)	
	•	(Tartaruga scatola)	
	Terrapene coahuila (I)		
	(Tartaruga-botte acquatica)	Trachemys scripta elegans =436	
		and the state of t	
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) [Testuggini (tutte le specie)]	
	Geochelone nigra (I) =437 (Testuggine gigante delle Galapagos)		
	Geochelone radiata (I) =438 (Testuggine radiata)		
	Geochelone yniphora (I) =438 (Testuggine a sperone del Madagascar)		
	Gopherus flavomarginatus (I) (Testuggine dal bordo giallo)		
	Homopus bergeri (II)		
	Malacochersus tornieri (II) Psammobates geometricus		
	(I) =438		
	(Testuggine geometrica)		
	Pyxis planicauda (II) Testudo graeca (II)		
	(Testuggine greca)		
	Testudo hermanni (II)		
	(Testuggine di Hermann o comune)		
	Testudo kleinmanni (I)		
	Testudo marginata (II)		
	(Testuggine marginata)		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I) (Tartarughe di mare)		
Dermochelyidae	Dermochelys coriacea (I) (Dermochelide coriacea o Tartaruga liuto o sfargiola)		
Trionychidae		Lissemys punctata (II) (Lissemide punctata)	
	Trionyx ater (I) =439 (Triomice nero) Trionyx gangeticus (I) =439 (Triomice del Gange)		
	Trionyx hurum (I) =439 (Triomice pavone) Trionyx nigricans (I) =439	я.	
	(Triomice scuro)		Trionyx triunguis (III GH) (Triomice africano)
Pelomedusidae		Erymnochelys madagascariensis (II) =440	
			Pelomedusa subrufa (III GH) (Pelomedusa rossiccia)
		Peltocephalus dumeriliana (II) =440	
			Pelusios adansonii (III GH) (Pelusio di Adanson)
			Pelusios castaneus (III GH) (Pelusio bruno) Pelusios gabonensis (III GH) =441 (Pelusio del Capo)
		Podocnemis spp. (II)	Pelusios niger (III GH) (Pelusio nero)
Chelidae	Pseudemydura umbrina (I) (Tartaruga dal collo corto)		
CROCODYLIA			
		CROCODYLIA spp.* (II) =442 [Caimani, coccodrilli, alligatori (tutte le specie)]	
Alligatoridae	Alligator sinensis (I) (Alligatore della Cina) Caiman crocodilus apaporiensis (I)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	(Caimanino del Rio Apaporis)  Caiman latirostris (I)  (Jacaré o Caimano dal muso largo)		
Crocodylidae	Melanosuchus niger** (I) -107 (Caimano o Melanosuco nero) Crocodylus acutus (I) (Coccodrillo americano o acuto)		
	Crocodylus cataphractus (I) (Coccodrillo catafratto o Falso gaviale africano) Crocodylus intermedius (I)		
	(Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco)		
	Crocodylus moreletii (I) (Coccodrillo di Morelet)		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Crocodylus niloticus** (I) -108	·	
	(Coccodrillo del Nilo)		
	Crocodylus novaeguineae mindorensis (I)		
	(Coccodrillo di Mindoro) =443		
	Crocodylus palustris (I) (Coccodrillo di palude)		
	Crocodylus porosus** (I) -109		
	(Coccodrillo marino) Crocodylus rhombifer (I)		
	(Coccodrillo di Cuba o rombifero)		
	Crocodylus siamensis (I) (Coccodrillo siamese)		
	Osteolaemus tetraspis (I)		
	(Osteolemo o Coccodrillo dal		
	muso corto del Congo)  Tomistoma schlegelii (I)		
	(Falso gaviale o Tomistoma)		
Gavialidae	Gavialis gangeticus (I)		
	(Gaviale del Gange)		
RHYNCHOCEPHALIA			
Sphenodontidae	Sphenodon spp. (I)		
	(Sfenodonte o Tuatara)		
SAURIA			
Gekkonidae		Cyrtodactylus serpensinsula (II) (Geco dell'Isola Serpente)	
		Phelsuma spp.* (II)	
		(Gechi diurni o Felsume)	
	Phelsuma guentheri (II)		
Agamidae		Uromastyx spp. (II)	
-8		(Uromastici)	
Chamaeleonidae		Bradypodion spp. (II) =444	
		Chamaeleo spp.* (II)	
		(Camaleonti)	
	Chamaeleo chamaeleon (II)		
	(Camaleonte comune)		
guanidae		Amblyrhynchus cristatus (II) (Iguana marina)	
	Brachylophus spp. (I)		
	(Brachilofi)	C 1 1 mm (II)	
		Conolophus spp. (II) (Iguane terrestri)	
	Cyclura spp. (I)		
	(Iguane cornute)	Iguana spp. (II)	
		(Iguane)	
		Liolaemus gravenhorstii	
		Phrynosoma coronatum (II)	
		(Frinosoma coronato di San Diego)	
	Sauromalus varius (I)	Jan Diego,	
	(Chuchwalla dell'Isola di		





	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Eryx jaculus (II)		
	(Erice jaculo)  Python molurus molurus (I) =446		
	(Pitone dell'India)		
	Sanzinia madagascariensis (I) (Boa arboreo del Madagascar)		
olubridae			Atretium schistosum (III IN)
			(Ericope schistoso)  Cerberus rhynchops (III IN)
			(Serpente d'acqua dal muso cane)
		Clelia clelia (II) =447 (Mussurana)	
		Cyclagras gigas (II) =448 (Falso cobra)	
	-	Dromicus chamissonis =449	
		Elachistodon westermanni (II) (Mangiatore di uova indiano)	
		Ptyas mucosus (II)	
		(Serpente dei natti indiano)	Xenochrophis piscator
			(III IN) =450 (Natrice pescatrice)
lapidae		Hoplocephalus bungaroides (II)	, , ,
			Micrurus diastema (III HN) (Serpente corallo)
			Micrurus nigrocinctus (III HN) (Serpente corallo nigro fasciato)
		Naja naja (II) (Cobra dagli occhiali)	
		Ophiophagus hannah (II)	
		(Cobra reale)	A Live I Lilli or avv v v v v
iperidae			Agkistrodon bilineatus (III HN) (Ancistrodonte del Messico)
			Bothrops asper (III HN) (Ferro di lancia)
			Bothrops nasutus (III HN) (Crotalo nasuto)
			Bothrops nummifer (III HN) (Crotalo saltante)
			Bothrops ophryomegas (III HN (Crotalo a muso di porco)
			Bothrops schlegelii (III HN)
			(Crotalo delle palme cornuto)  Crotalus durissus (III HN) (Cascavel)
		Crotalus unicolor	(Cascavel)
		Crotalus willardi	
	Vipera latifii		
			Vipera russellii (III IN) (Vipera di Russel)
	Vipera ursinii (I) +212		(
	(Vipera di Orsini)		

 Allegato A	Allegato B	Allegato C

# AMPHIBIA

CAUDATA		
Ambystomidae		Ambystoma dumerilii (II) (Salamandra del Lago Patzanaro) Ambystoma mexicanum (II) (Salamandra tigre o Axolot)
Cryptobranchidae	Andrias spp. (I) =451 (Salamandre giganti)	
ANURA		
Bufonidae	Atelopus varius zeteki (I) (Rospo dorato di Zetek)  Bufo periglenes (I) (Rospo dorato)  Bufo superciliaris (I) (Rospo del Camerun)  Nectophrynoides spp. (I) (Nettofrinoidi o Rospi vivipari	Bufo retiformis (II) (Rospo verde di Sonora)
Dendrobatidae	africani)	Dendrobates spp. (II) (Dendrobati)
		.   Phyllobates spp. (II) (Fillobati)
Microhylidae	Dyscophus antongilii (I)	
Myobatrachidae		Rheobatrachus spp. * (II)
	Rheobatrachus silus (II)	
Ranidae		Conraua goliath
		Mantella spp. (-/II) ×712
		Rana catesbeiana
		Rana hexadactyla (II)
	,	Rana tigerina (II)

# **PISCES**

CERATODONTIFORMES			
Ceratodidae		Neoceratodus forsteri (II) (Neceratodo di Forster)	
COELACANTHIFORMES			
Coelacanthidae	Latimeria chalumnae (I) (Latimeria)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
ACIPENSERIFORMES			
Acipenseridae	Acipenser brevirostrum (I)		
	(Storione dal rostro breve)	A CO	
		Acipenser oxyrhynchus (II) (Storione dell'Atlantico)	
	Acipenser sturio (I)	(Storione den ritianite)	
	(Storione comune)		
Polyodontidae		Polyodon spathula (II)	
OSTEOGLOSSIFORMES			
Osteoglossidae		Arapaima gigas (II)	,
<b>.</b>		(Arapaima)	
	Scleropages formosus (I) (Scleropage asiatico)		
CYPRINIFORMES			
Cyprinidae		Caecobarbus geertsi (II)	·
		(Barbo ceco del Congo)	
	Probarbus jullieni (I) (Ikan temoloch)		
Catostomidae	Chasmistes cujus (I) (Cui-ui)		
SILURIFORMES	(Cui-ui)		
Schilbeidae	Pangasianodon gigas (I)		
оспиорише	(Siluro gigante)		
PERCIFORMES			
Sciaenidae	Cynoscion macdonaldi (I)		
	(Totoaba o Acupa di		
	Mac Donald)		

### INSECTA

LEPIDOPTERA	,	,	
Papilionidae		Atrophaneura palu	
		Baronia brevicornis	
		Bhutanitis spp. (II) (Papilioni del Buthan)	
		Graphium sandawanum	
		Graphium stresemanni	
		Ornithoptera spp. * (II) =452 (Orinitottere)	
	Ornithoptera alexandrae (I) (Farfalla della Regina Alessandra)		
		Papilio benguetanus	
	Papilio chikae (I) (Macaone di Luzon)		
		Papilio esperanza	
i		Papilio grosesmithi	
			·

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Papilio homerus (I) (Papilio di Omero) Papilio hospiton (I) (Papilio di Sardegna)		
		Papilio maraho	
		Papilio morondavana	
		Papilio neumoegeni	
		Parides ascanius	
		Parides hahneli	
	Parnassius apollo (II) (Parnassio)		
	(Farmasso)	Teinopalpus spp. (II) (Papilioni del Kaiser) Trogonoptera spp. (II) =452 (Ornitottere) Troides spp. (II) = 452 (Ornitottere)	
		ARACHNIDA	
SCORPIONES		1	
Scorpionidae		Pandinus dictator (II)	
		Pandinus gambiensis (II)	
		Pandinus imperator (II)	
ARANEAE			
Theraphosidae		Brachypelma spp. (II)	
		ANNELIDA	
ARHYNCHOBDELLA	E   ·		
Hirudinidae		Hirudo medicinalis (II) (Sanguisuga comune)	
		MOLLUSCA	
VENEROIDA			
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II) (Tridacne)	
UNIONOIDA			
Unionidae	Conradilla caelata (I)	Cyprogenia aberti (II)	



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Auegato A	Allegato D	Allegato C
	Dromus dromas (I) =453		
	Epioblasma curtisi (I) =454		
	Epioblasma florentina (I) =454		
	Epioblasma sampsoni (I) =454		
	Epioblasma sulcata perobliqua (I) =454		
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I) =454		
		Epioblasma torulosa rangiana (II)	
	Epioblasma torulosa torulosa (I) =454		
	Epioblasma turgidula (I) =454		
	Epioblasma walkeri (I) =454		
	Fusconaia cuneolus (I)		
	Fusconaia edgariana (I)	·	
		Fusconaia subrotunda (II)	
		Lampsilis brevicula (II)	
	Lampsilis higginsi (I)		
	Lampsilis orbiculata orbiculata (II)		
	Lampsilis satur (I)	,	
	Lampsilis virescens (I)		
		Lexingtonia dolabelloides (II)	
,	Plethobasus cicatricosus (I)		
	Plethobasus cooperianus (I)		
		Pleurobema clava (II)	
	Pleurobema plenum (I)		
	Potamilus capax (I) =455		
	Quadrula intermedia (I)		
	Quadrula sparsa (I)		
	Toxolasma cylindrella (I) =456		

TT
11

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Unio nickliniana (I) =457		
	Unio tampicoensis tecomatensis (I) =458		
	Villosa trabalis (I) =459		
STYLOMMATOPHORA			
Achatinellidae	Achatinella spp. (I) (Lumaca piccola agata di Oahu)		
Camaenidae	,	Papustyla pulcherrima (II)	*
Paryphantidae		Paryphanta spp. (II) +213 =460	
MESOGASTROPODA			
Strombidae		Strombus gigas (II)	

# ANTHOZOA

COENOTHECALIA	COENOTHECALIA spp. (II) °505 =461
STOLONIFERA	
Tubiporidae	Tubiporidae spp. (II) °505 (Tubiporidi o Coralli a canna d'organo)
ANTIPATHARIA	
	ANTIPATHARIA spp. (II) (Antipatari o Coralli neri)
SCLERACTINIA	
	SCLERACTINIA spp. (II) °505 (Madreporari)

# HYDROZOA

MILLEPORINA		
Milliporidae	Milleporidae spp. (II) °505 (Milleporidi)	
STYLASTERINA		
Stylasteridae	Stylasteridae spp. (II) °505 (Stilasteriai)	

Allegato A	Allegato B	Allegato C

### FLORA

	FLORA	
AGAVACEAE	Agave arizonica (I) (Agave dell'Arizona) Agave parviflora (I) (Agave a fiore piccolo)  Nolina interrata (I) Nolina di San Diego	Agave victoriae-reginae (II) #1 (Agave della Regina Vittoria)
AMARYLLIDACEAE		Galanthus spp. (II) #1 (Bucaneve) Sternbergia spp. (II) #1 (Sternbergia)
APOCYNACEAE	Pachypodium ambongense (I) Pachypodium baronii (I) Pachypodium decaryi (I)	Pachypodium spp. * (II) °506 #1  Rauvolfia serpentina (II) #2 (Rauvolfia)
ARALIACEAE		Panax quinquefolius (II) #3 (Ginseng americano)
ARAUCARIACEAE	Araucaria araucana ** (I) +214 (Araucaria o Pino del Cile) (Popolazione cilena)	Araucaria araucana * (II) #1 -110 (Araucaria o Pino del Cile) (popolazione extra cilena)
ASCLEPIADACEAE	Ceropegia chrysanta	Ceropegia spp. (II) #1 Frerea indica (II) #1
BERBERIDACEAE		Podophyllum hexandrum (II) #2 =462 (Podofillo indiano)
BROMELIACEAE		Tillandsia harrisii (II) #1 Tillandsia kammii (II) #1 Tillandsia kautskyi (II) #1 Tillandsia mauryana (II) #1 Tillandsia sprengeliana (II) #1 Tillandsia sucrei (II) #1 Tillandsia xerographica (II) #1
BYBLIDACEAE		Byblis spp. (II) #1
CACTACEAE	Ariocarpus spp. (I) (Cactus pietra vivente)	CACTACEAE spp. * (II) #4 (Cactus)



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Astrophytum asterias (I) =463		
	(Cactus riccio di mare)		
	Aztekium ritteri (I) (Cactus atzeco)		
	Coryphantha werdermannii (I) (Cactus a cuscino spinoso)		
	Discocactus spp. (I)		
	Discocactus macdougallii (I) =464		
	Echinocereus ferreirianus var.lindsayi (I) =465 (Cactus spinoso di Linsay)		
	Echinocereus schmollii (I) =466		
	Escobaria minima (I) =467 (Cactus a cuscino spinoso)		
	Escobaria sneedii (I) =467 (Cactus a cuscino spinoso)		
	Mammillaria pectinifera (I) =468 (Mamillaria a pettine)		
	Mammillaria solisioides (I) (Pitayta)		
	Melocactus conoideus (I)		
	Melocactus deinacanthus (I)		
	Melocactus glaucescens (I)		
	Melocactus paucispinus (I)		
	Obregonia denegrii (I) (Cactus a carciofo)		
	Pachycereus militaris (I) =469		
	Pediocactus bradyi (I) =470 (Cactus del Marble Canyon)		
	Pediocactus despainii (I) (Cactus di montagna)	,	
	Pediocactus knowltonii (I) =470 (Cactus do montagna di Knowlton)		
	Pediocactus paradinei (I) (Cactus di Paradina)		
•	Pediocactus peeblesianus (I) =470 (Cactus Navajo di Peeble)		
	Pediocactus sileri (I) (Cactus a cuscino spinoso)		
	Pediocactus winkleri (I) (Cactus di Winkler)		·
*	Pelecyphora spp. (I) (Cactus ad ascia)		
	Sclerocactus brevihamatus (I) =471		
•	Sclerocactus erectocentrus (I) =472		
	Sclerocactus glaucus (I) (Cactus con le spine ad uncino)		
	Sclerocactus mariposensis (I) =472		
	Sclerocactus masae-verdae (I) (Cactus della Mesa Verde)		


Allegato A Allegato B Allegato C Sclerocactus papyracanthus (I) = 473Sclerocactus pubispinus (I) (Cactus con le spine ad uncino) Sclerocactus wrightiae (I) (Cactus con le spine ad uncino) Strombocactus disciformis (I) (Cactus appiattito) Turbinicarpus spp. (I) =474 (Cactus spiralati) Uebelmannia spp. (I) CARYOCARACEAE Caryocar costaricense (II) #1 (Noce della Costa Rica) CEPHALOTACEAE Cephalotus follicularis (II) #1 (Piante carnivore di Alsbany) COMPOSITAE Saussurea costus (I) =475 (ASTERACEAE) (Lappa Bardana) Dudleya stolonifera (I) CRASSULACEAE (Dudleya della sabbia) Dudleya traskiae (I) (Dudleya dell'Isola di S. Barbara) **CUPRESSACEAE** Fitzroya cupressoides (I) (Larice del Cile) Pilgerodendron uviferum (I) (Larice uvifero) CYATHEACEAE spp. (II) #1 CYATHEACEAE (Felci arboree) CYCADACEAE spp. \* (II) #1 CYCADACEAE (Cicas) Cycas beddomei (I) (Cicas di Beddome) Shortia galacifolia (II) #1 DIAPENSIACEAE (Shortia della Carolina) DICKSONIACEAE spp. (II) #1 DICKSONIACEAE Culcita macrocarpa (Felci arboree) DIDIEREACEAE DIDIERACEAE spp. (II) #1 (Felci arboree del Madagascar) DIOSCOREACEAE Dioscorea deltoidea (II) #1 (Discoria o Yam della Cina) DROSERACEAE Dionaea muscipula (II) #1 **ERICACEAE** Kalmia cuneata (II) #1 (Lauro americano)



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
EUROPHORBIACEAE		Euphorbia spp. * (II) #1 -111 (Euforbie succulente)	
	Euphorbia ambovombensis (I)		
	Euphorbia cremersii (I)		
	Euphorbia cylindrifolia (I) =476		
	Euphorbia decaryi (I)		
	Euphorbia francoisii (I)		
	Euphorbia handiensis (II)		
	Euphorbia lambii (II)		
	Euphorbia moratii (l)		
	Euphorbia parvicyathophora (I)		
	Euphorbia quartziticola (I)		
	Euphorbia tulearensis (I) =477		
	Euphorbia stygiana (I)		
FOUQUIERIACEAE		Fouquieria columnaris (II) #1	
	Fouquieria fasciculata (I)		
	Fouquieria purpusii (I)		
GNETACEAE			Gnetum montanum (III NP) #1
UGLANDACEAE		Oreomunnea pterocarpa (II) #1 =478	
LEGUMINOSAE Fabaceae)			
	Dalbergia nigra (I)	Pericopsis elata (II) #5	1
	Duivergia nigra (1)	Platymiscium pleistochyum (II) #1	
		Pterocarpus santalinus (II) #6	
LILIACEAE		Aloe spp. * (except A. vera) (II) #1 -112 (Aloe eccetto A. vera)	
	Aloe albida (I) (Aloe bianca)		
	Aloe albiflora (I)		
	Aloe alfredii (I)		
	Aloe bakeri (I)		
	Aloe bellatula (I)		
	Aloe calcairophila (I)		
	Aloe compressa (I) =479		
	Aloe delphinensis (I)		
	Aloe descoingsii (I)		
	,	İ	1



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
	Aloe haworthioides (I) =480		
	Aloe helenae (I)		
	Aloe laeta (I) =481		
	Aloe parallellifolia (I)		
	Aloe parvula (I)		
•	Aloe pillansii (I)		
	Aloe polyphylla (I) (Aloe spiralata)		
	Aloe rauhii (I)		
	Aloe suzannae (I)		
	Aloe thorncroftii (I) (Aloe di Thorncroft)		
	Aloe versicolor (1)		
	Aloe vossii (I) (Aloe di voss)		
MAGNOLIACEAE			Talauma hodgsonii (III NP) #1
MELIACEAE		Swietenia humilis (II) #1	Swietenia macrophylla (III CR) #5 + 215
		(Mogano messicano)	+ 213
		Swietenia mahagoni (II) #5	
NEPENTHACEAE		Nepenthes spp. * (II) #1 (Nepente o piante carnivore con ascidio)	
	Nepenthes khasiana (I) (Nepente indiana)		
	Nepenthes rajah (I) (Nepente o pianta da broche della Malesia)		
ORCHIDACEAE	Cattleya trianaei (I) °507	ORCHIDACEAE spp. * (II) #7 =482	
	Cephalanthera cucullata (II) °507		
	Cypripedium calceolus (II) °507		
	Dendrobium cruentum (I) °507		
	Goodyera macrophylla (II) °507		·
	Laelia jongheana (I) °507		
	Laelia lobata (I) °507		
	Liparis loeselii (II) °507		
	Ophrys argolica (II) °507		
	Ophrys lunulata (II) °507	•	
	Orchis scopulorum (II) °507		
	Paphiopedilum spp. (I) °507 (Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale)		
	Peristeria elata (I) °507 (Fiore dello Spirito Santo)		
	Phragmipedium spp. (I) °507 (Scarpette di Venere dell'Asia)		



ascidio)

Sarracenia alabamensis alabamensis (I) =483

(Pianta carnivora dell'Alabama) Sarracenia jonesii (I) =484 (Pianta carnivora di Jones) Sarracenia oreophila (I) (Pianta carnivora montana)

ſ	IT
- 1	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
STANGERIACEAE	Stangeria eriopus (I) =485		
TAXACEAE		Taxus wallichiana (II) #8 =486	
TETRACENTACEAE			Tetracentron sinense (III NP) #1
THEACEAE		Camellia chrysantha (II) #1	
THYMELACEAE		Aquilaria malaccensis (II) #1	
WELWITSCHIACEAE		Welwitschia mirabilis (II) #1 =487 (Welwitschia di Baine)	
ZAMIACEAE	Ceratozamia spp. (I) Chigua spp. (I) (Cigua) Encephalartos spp. (I) (Palma del pane) Microcycas calocoma (I) (Cicas nana)	ZAMIACEAE spp.* (II) #1 (Cicadi)	
ZINGIBERACEAE		Hedychium philippinense (II) #1 (Giglio delle farfalle)	
ZYGOPHYLLACEAE		Guaiacum officinale (II) #1 (Legno santo) Guaiacum sanctum (II) #1	

	Allegato D
MAMMALIA	
CARNIVORA	
Canidae	Vulpes vulpes griffithi (III IN)
	Vulpes vulpes montana (III IN)
	Vulpes vulpes pusilla (III IN) =488
Mustelidae	Mustela erminea ferghanae (III IN)